



NEWS

Euroconference

Edizione di giovedì 19 Gennaio 2017

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

La Cassazione si esprime sul tema del beneficiario effettivo
di Marco Bargagli

REDDITO IMPRESA E IRAP

Cosa succede quando si esce dall'IRI ...
di Sergio Pellegrino

CONTENZIOSO

La Cassazione torna ad esprimersi sul tema IRAP
di Luigi Ferrajoli

DICHIARAZIONI

La bozza del modello Irap 2017
di Federica Furlani

AGEVOLAZIONI

Domanda per il credito web agricolo da presentare entro febbraio
di Luigi Scappini

PROFESSIONISTI

Competitor: come tradurre 'concorrente' in inglese
di Stefano Maffei



FISCALITÀ INTERNAZIONALE

La Cassazione si esprime sul tema del beneficiario effettivo

di Marco Bargagli

Il ***treaty shopping*** rappresenta un'insidiosa forma di **abuso transnazionale** attuata attraverso l'indebito utilizzo delle **convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni sul reddito**.

Lo **strumento di contrasto** a tale fenomeno è contenuto nei trattati medesimi ed è costituito dalla cosiddetta **clausola del beneficiario effettivo** (c.d. ***beneficial owner***). L'assenza di una sua **univoca definizione**, tuttavia, ha spesso creato **incertezze applicative** e conseguenti aspri contenziosi tra Amministrazione finanziaria e contribuente.

Sulla scorta di un ormai **consolidato orientamento giurisprudenziale espresso**, prima della Cassazione, da parte del giudice di merito, per provare la **qualifica di beneficiario effettivo** ed ottenere, conseguentemente, l'**esenzione dalle ritenute transfrontaliere** sui flussi *outbound* di dividendi, *royalties* ed interessi, è sufficiente produrre la **certificazione di residenza nello Stato comunitario**.

Recentemente, in sede di legittimità, con la **sentenza della Corte di Cassazione n. 27113 del 28 dicembre 2016**, il giudice tributario ha sancito che l'**interpretazione della nozione convenzionale di beneficiario effettivo dei dividendi percepiti** deve tenere conto della **reale natura** e delle **funzioni svolte** dalle **holding statiche** di partecipazione.

Il caso esaminato dagli ermellini riguardava il **pagamento dei dividendi** effettuato dalla controllata italiana nei confronti della casa madre francese, usufruendo dei benefici previsti dalla **convenzione internazionale contro le doppie imposizioni** stipulata tra l'Italia e la Francia. L'Amministrazione finanziaria ha **disapplicato i benefici convenzionali**, perché la società francese non sarebbe stata l'**effettiva beneficiaria dei dividendi** in quanto **controllata da una società extra-UE** (residente negli Stati Uniti).

Inoltre, la casa madre francese avrebbe operato come mera ***conduit company***, ossia come una **struttura di puro artificio** costituita al solo scopo di beneficiare del trattamento più favorevole, **retrocedendo i flussi reddituali** alla **top holding americana**. Di conseguenza, in linea con le **disposizioni antiabuso** contenute negli accordi internazionali, la società francese non disponeva, giuridicamente ed economicamente, dei dividendi percepiti e, pertanto, **il beneficiario effettivo sarebbe stata la parent company statunitense**.

In buona sostanza, i giudici tributari di *prime cure* hanno considerato la società francese una mera **"scatola vuota"**, priva di sostanza economica, costituita al solo scopo di **ottenere indebiti vantaggi fiscali**, tenuto conto che la stessa **non possedeva alcuna struttura materiale** in termini



di uomini, mezzi ed attrezzature.

La suprema Cassazione, sconfessando l'orientamento espresso da parte dei giudici di merito, non ha accolto tale ricostruzione in quanto, **in caso di holding o sub-holding statiche, la carenza di una struttura materiale, normalmente presente in una società operativa, non appare significativa**. Ciò che deve rilevare, secondo i supremi giudici, è *“la padronanza ed autonomia della società-madre percipiente sia nell'adozione delle decisioni di governo e indirizzo delle partecipazioni detenute, sia nel trattamento e impiego dei dividendi percepiti (in alternativa alla loro traslazione alla capogruppo sita in un Paese terzo)”*.

Per le **holding statiche**, ciò che rileva è infatti l'attività tipica svolta dalle stesse normalmente riconducibile alle **attività di mero indirizzo e direzione unitaria**, alla partecipazione alle assemblee delle controllate e alla riscossione dei dividendi. Nel caso della società francese, la qualità di beneficiario effettivo è stata dimostrata dal fatto che **la stessa società risulta essere la proprietaria della partecipazione detenuta** nella società italiana e quindi la destinataria effettiva dei dividendi regolarmente iscritti in bilancio, aggredibili dai creditori e liberamente da essa utilizzabili.

Sotto il profilo della **residenza fiscale**, con riferimento al requisito della **direzione effettiva** ([articolo 73, comma 3, del Tuir](#)), secondo i supremi giudici non si può parlare di **fittizietà della sede francese** in quanto la stessa società ha sede legale e amministrativa in Francia, è assoggettata a imposizione in quel paese, gli amministratori persone fisiche risiedono in Francia e nello Stato francese vengono prese le fondamentali decisioni concernenti la società.

In conclusione, ciò che è necessario verificare è il luogo di **effettiva adozione delle decisioni e delle direttive amministrative e di coordinamento delle partecipazioni possedute dalla società madre percipiente**, secondo l'attività tipica di *holding* da quest'ultima esercitata.

La pronuncia della Cassazione si inserisce in un ormai **consolidato panorama giurisprudenziale** che dà sempre maggiore risalto alla **sufficienza probatoria** del **certificato fiscale di residenza fiscale** esibito dalla *holding* estera che percepisce i flussi, nel pieno rispetto del **principio comunitario della libertà di stabilimento**.

Infatti, anche nelle precedenti sentenze emesse dal **giudice di merito**, si evince come, per attestare lo **status di beneficiario effettivo**, sia sufficiente che il **reddito percepito da soggetti italiani venga imputato al soggetto percipiente** secondo la legge fiscale dello Stato in cui esso risiede e, contestualmente, **questi non sia tenuto a trasferire il reddito ad altro soggetto**, sulla base di una obbligazione originariamente collegata al reddito ricevuto.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Master di specializzazione

FISCALITÀ INTERNAZIONALE: CASI OPERATIVI E NOVITÀ

[Scopri le sedi in programmazione >](#)



REDDITO IMPRESA E IRAP

Cosa succede quando si esce dall'IRI ...

di Sergio Pellegrino

Potrebbe sembrare prematuro preoccuparsi della **fuoriuscita dal regime opzionale dell'IRI** quando vi sono alcuni dubbi circa il suo **meccanismo di funzionamento** e dobbiamo “pesarne” la convenienza per ciascuno dei nostri clienti, ma la questione è rilevante e soprattutto **non adeguatamente disciplinata dal legislatore**.

L'[articolo 55-bis del Tuir](#) si limita infatti a prevedere che cosa accade alle **perdite non ancora utilizzate** al momento di fuoriuscita dal regime.

Al riguardo va evidenziato come nel nuovo regime, le **perdite** non hanno soltanto **natura “operativa”**, ma possono essere legate anche al funzionamento peculiare del meccanismo impositivo: se infatti in un periodo di imposta viene effettuato un **prelievo in misura superiore al reddito conseguito**, attingendo a utili tassati ai fini IRI in periodi precedenti e non prelevati, si genera una **perdita riportabile nei periodi di imposta successivi**.

Facciamo un esempio numerico:

Anno	Reddito
------	---------





CONTENZIOSO

La Cassazione torna ad esprimersi sul tema IRAP

di Luigi Ferrajoli

Con [l'ordinanza n. 25853 del 15 dicembre 2016](#) la Sezione Sesta della Corte di Cassazione ha statuito che in caso di riconoscimento della rilevanza impositiva ai fini IRAP del reddito professionale, devono essere disapplicate le sanzioni per **obiettiva incertezza normativa**.

Nella vicenda in esame un ragioniere commercialista aveva impugnato una cartella, emessa ai sensi dell'[articolo 36-bis del D.P.R. 600/1973](#) portante IRAP, sanzioni, interessi e accessori di legge, relativa all'annualità 2005.

La Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia, in accoglimento dell'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate, **aveva riformato integralmente** la decisione di primo grado, di accoglimento del ricorso introduttivo, rilevando che, nella specie, era onere, non assolto, del contribuente fornire la prova dell'**assenza del presupposto impositivo**.

Il contribuente ha proposto ricorso per Cassazione su tre motivi; i primi due sono stati **ritenuti inammissibili** dalla Suprema Corte che ha invece accolto il terzo con il quale era contestata la violazione e falsa applicazione dell'[articolo 2 D.Lgs. 446/1997](#), per **mancata disapplicazione delle sanzioni** ed era chiesto alla Cassazione di dichiarare non dovute le sanzioni per obiettiva incertezza normativa.

La Suprema Corte ha dapprima rilevato che per **“incertezza giuridicamente rilevante”** deve intendersi **“quella, di carattere obiettivo, concernente le norme tributarie, la cui violazione da parte del contribuente, determina l’emissione dell’avviso di accertamento e l’irrogazione delle sanzioni (Cass. n. 11096/2011)”**.

Inoltre si è ritenuto sussistere tale incertezza anche **“quando il complesso normativo di riferimento si articoli in una pluralità di prescrizioni, il cui coordinamento si riveli concettualmente difficoltoso, a causa della relativa equivocità (Cass. n. 22252/2011)”**.

In applicazione di tali principi la Corte di Cassazione, rilevando infine che la questione relativa alla **rilevanza impositiva IRAP del reddito professionale** è stata oggetto di un articolato e complesso dibattito, sia in dottrina che in giurisprudenza, ha ritenuto che nel caso di specie fosse illegittima l'applicazione delle sanzioni relative all'omesso versamento dell'IRAP da parte del professionista.

Ed invero tale questione negli ultimi anni è stata oggetto di **diverse pronunce** da parte delle medesima Corte a Sezioni Unite.



In particolare si rammenta la [sentenza n. 7371 del 14 aprile 2016](#) relativa alla richiesta di rimborso dell'IRAP da parte di una società semplice svolgente attività di amministratore condominiale.

Veniva rimessa alle Sezioni unite della Cassazione la questione “se, *in applicazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 446 del 1997, articoli 2 e 3, debba essere sottoposto ad IRAP il “valore aggiunto prodotto nel territorio regionale” da attività di tipo professionale espletate nella veste giuridica societaria, ed in particolare di società semplice, anche quando il giudice valuti non sussistente una autonoma organizzazione dei fattori produttivi*“.

Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno risposto affermativamente a tale quesito, rilevando come l'[articolo 2 D.Lgs. 446/1997](#) nel secondo periodo stabilisca che “**costituisce in ogni caso presupposto d'imposta l'attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato**“.

Secondo la Cassazione, pertanto, il requisito della **autonoma organizzazione** dell'attività di cui al primo periodo del medesimo articolo 2 **non è quindi richiesto in relazione all'attività delle società e degli enti**, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, in quanto l'attività esercitata da tali soggetti, in conformità a quanto previsto dal secondo periodo dello stesso articolo 2, costituisce in ogni caso presupposto d'imposta.

Quindi la Cassazione ha emesso il seguente **principio di diritto**: “*presupposto dell'imposta regionale sulle attività produttive è l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione e allo scambio ovvero alla prestazione di servizi; ma quando l'attività è esercitata dalle società e dagli enti, che siano soggetti passivi dell'imposta a norma del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, articolo 3, comprese quindi le società semplici e le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni – essa, in quanto esercitata da tali soggetti, strutturalmente organizzati per la forma nella quale l'attività è svolta, costituisce ex lege, in ogni caso, presupposto d'imposta, dovendosi perciò escludere la necessità di ogni accertamento in ordine alla sussistenza dell'autonoma organizzazione*“.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione

TEMI E QUESTIONI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO 1.0 

CON LUIGI FERRAJOLI

Milano Verona



DICHIARAZIONI

La bozza del modello Irap 2017

di Federica Furlani

La bozza del modello Irap 2017, pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate il 29 dicembre scorso, presenta in sintesi le seguenti **novità** rispetto al modello dell’anno precedente.

Dichiarazione integrativa a favore

Nella sezione “*Tipo di dichiarazione*” del **frontespizio** è stata **eliminata la casella “Dichiarazione integrativa a favore”** a seguito delle modifiche apportate dall’[**articolo 5 del D.L. 193/2016**](#) all’[**articolo 2, comma 8, del D.P.R. 322/1998**](#), e quindi del venir meno della necessità di **segnalare** se trattasi di dichiarazione integrativa a favore o a sfavore.

Il nuovo articolo 2 ricomprende infatti sia le dichiarazioni integrative “a favore del Fisco” (indicazione di una maggior base imponibile, di una maggiore imposta, di un minor credito) che quelle “a favore del contribuente” (indicazione di una minor base imponibile, di una minor imposta, di un maggior credito), assoggettandole ad una **disciplina uniforme, con equiparazione dei termini di presentazione**.

Il contribuente può pertanto presentare una dichiarazione integrativa, a suo favore o a favore del fisco, entro il termine di decadenza previsto per l’**accertamento** dell’annualità ([**articolo 43 del D.P.R. 600/1973**](#)).

Quadro IS

Poiché il nuovo termine di presentazione delle dichiarazioni integrative sopra commentato si rende applicabile anche alle dichiarazioni integrative di annualità pregresse, per le quali non siano ancora spirati i termini di decadenza per l’accertamento, è stata **eliminata la sezione XII “Errori contabili”** del quadro IS.

L’articolo 5 del D.L. 193/2016 stabilisce inoltre che nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa a favore è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa.

A tal fine è stata prevista una nuova **sezione** (la numero **XVII**) nel quadro IS del modello.

Ricordiamo che l’eventuale credito derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalle dichiarazioni oggetto di integrazione a favore presentate oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, può essere



utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di **debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo** a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.

Quadro IQ, IP, IC, IE: eliminazione dei righi relativi alle plusvalenze e alle minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili non strumentali

Il D.Lgs. 139/2015, nel modificare lo schema di conto economico, ha **eliminato la sezione straordinaria**.

Di conseguenza nel bilancio 2016 i costi e ricavi che in precedenza erano rilevati come oneri e proventi straordinari nelle voci E.20 ed E.21 del conto economico, vanno riclassificati negli altri elementi di costo e ricavo e quindi nelle voci A, B, C, o D del conto economico, ritenute appropriate in base alla tipologia dell'operazione.

Poiché le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessioni di immobili non strumentali, che costituivano componenti straordinari rilevanti ai fini Irap, dal 2016 sono classificate rispettivamente nella voce A.5 “*Altri ricavi e proventi*” e B.14 “*Oneri diversi di gestione*” del conto economico, sono stati **eliminati dal modello Irap i righi** ad esse dedicate quali variazioni in aumento e in diminuzione.

Quadro IS – deduzioni

È **aumentato l'importo relativo alle deduzioni forfettarie** con riferimento alle società in nome collettivo, in accomandita semplice, alle persone fisiche esercenti attività commerciali e alle persone fisiche e società semplici esercenti arti e professioni.

L'importo delle predette deduzioni è aumentato a seconda degli scaglioni del valore della produzione di 5.000 euro, 3.750 euro, 2.500 euro e 1.250 euro.

Inoltre la **deduzione del costo residuo per il personale dipendente** (pari alla differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni spettanti per il medesimo) è stata **estesa**, nella misura del 70% di tale differenza, anche ai **lavoratori stagionali** impiegati per almeno 120 giorni per due periodi di imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro, nell'arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto.

Esenzione settore agricolo e pesca

Come conseguenza della disciplina di **esonero da Irap dei settori agricoli e di pesca**, sono state eliminate sia le relative precedenti aliquote Irap ridotte sia i campi dei diversi quadri IQ, IP, IC, etc., nei quali il contribuente era tenuto a specificare il valore della produzione soggetto all'aliquota del settore agricolo.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Master di specializzazione

**TEMI E QUESTIONI DEL REDDITO D'IMPRESA
CON GIOVANNI VALCARENghi**

Milano





AGEVOLAZIONI

Domanda per il credito web agricolo da presentare entro febbraio

di Luigi Scappini

Ultima possibilità, salvo proroghe al momento non previste, per poter fruire del **credito d'imposta**, istituito con l'[articolo 3, comma 2, D.L. 91/2014](#), convertito con modifiche con Legge 116/2014, **per la realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche**; infatti, il credito è stato previsto per il triennio **2014-2016** e la relativa domanda di accesso deve essere inviata entro il **prossimo febbraio**.

Tale agevolazione ha trovato le regole applicative con il **D.M. 273/2015** e, ogni anno, il Mipaaf, ha avuto cura di emanare una **circolare esplicativa** (si veda da ultimo la [circolare 76689 del 17 ottobre 2016](#)).

Punto di partenza è l'individuazione del **perimetro soggettivo** cui si rende applicabile l'agevolazione individuato, ai sensi dall'articolo 2 del decreto:

1. nelle piccole e medie **imprese** e quelle diverse dalle pmi che producono **prodotti agricoli**, della pesca e dell'acquacoltura compresi nell'Allegato I del TFEU (Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) e
2. nelle pmi che producono **prodotti agroalimentari**, della pesca e dell'acquacoltura non compresi nel predetto Allegato I del TFEU.

Per quanto concerne il **perimetro oggettivo**, la circolare ministeriale ricorda come l'**articolo 3, D.M. 273/2015**, individui, quali **spese agevolabili**, esclusivamente quelle **sostenute** per la **realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche** che hanno quale **fine esclusivo** quello di **avviare o sviluppare**, se già esistente, la **vendita di prodotti agricoli via web**.

Nello specifico, tali spese sono quelle riconducibili a:

- **dotazioni tecnologiche**;
- **software**;
- **progettazione e implementazione** e
- **sviluppo di database** e sistemi di sicurezza.

In riferimento all'ultimo anno di agevolazione, le spese ammesse sono solamente quelle **sostenute**, nei limiti del loro **valore di mercato**, nel periodo **1° gennaio – 31 dicembre 2016**.

L'articolo 3, **comma 4**, D.M. 273/2015, ai fini dell'effettività del **sostenimento** delle spese, rimanda alle **regole** di cui all'**articolo 109**, Tuir, ai sensi del quale le **spese** di acquisizione dei



beni si considerano sostenute alla data della **consegna o spedizione**, per i beni mobili, e le **spese** di acquisizione dei **servizi** si considerano sostenute, alla data in cui le **prestazioni** sono **ultimate**. Tuttavia, la [circolare 76689/2016](#) afferma che le stesse debbono essere non solo regolarmente **fatturate**, ma anche **quietanziate**. A tal fine, si rende necessaria un'apposita **attestazione** rilasciata alternativamente dal **presidente del collegio sindacale**, da un **revisore legale**, da un professionista abilitato o dal **responsabile del Caf**.

La domanda deve contenere l'**indicazione** del **credito** di imposta **spettante**, individuato nel rispetto dei seguenti **limiti**:

1. 50.000 euro per le pmi operanti nella produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'Allegato I del TFUE, a condizione che non siano destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili ai sensi dell'**articolo 1, del regolamento (UE) n. 702/2014**;
2. sempre 50.000 euro per le pmi per le quali non ricorrono le condizioni di cui al precedente punto e per le imprese non pmi operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'Allegato I;
3. 15.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari per le pmi per le quali non ricorrono le condizioni di cui al punto 1) e per le imprese no pmi che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli di cui all'Allegato I;
4. 30.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari per le imprese operanti nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 5, lettere a e b, del regolamento (UE) n. 1379/2013;
5. 50.000 euro per le pmi che producono prodotti agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura non ricompresi nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni stabilite dal [regolamento \(UE\) n. 1407/2013](#) e
6. 50.000 euro (determinato applicando in questo caso la percentuale del 20 sulle spese) per le pmi che producono prodotti agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura non ricompresi nell'Allegato I, salvo che le stesse non siano destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea.

A pena di **inammissibilità**, la **domanda** deve essere **firmata digitalmente** e inviata nel periodo compreso tra il **20** e il **28 febbraio 2017** al **Mipaaf** (indirizzo mail saq3@pec.politicheagricole.gov.it) che dopo aver verificato la completezza delle informazioni richieste e spettanza del credito, **determinerà**, in funzione delle richieste e dei fondi a disposizione, **l'ammontare concedibile** alle singole imprese richiedenti.



Seminario di specializzazione

I FONDI EUROPEI PER I PROFESSIONISTI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)



PROFESSIONISTI

Competitor: come tradurre 'concorrente' in inglese

di Stefano Maffei

La parola di cui mi occupo oggi è **concorrente**, termine che in inglese si traduce generalmente con *competitor*. In un altro numero di questa rubrica ho già messo in guardia contro l'utilizzo errato del **falso amico** *concurrence*, che non traduce il concetto di **concorrenza**, che invece in inglese è appunto *competition* (da cui deriva appunto *competitor*).

Ecco alcuni utili esempi.

Se volessimo descrivere i **settori dell'industria** potremmo dire che *in the automotive industry Italy is a close competitor with Germany* (l'Italia è un **serio/importante concorrente** della Germania). Oppure, a proposito di **prodotti vitivinicoli**, qualcuno potrebbe sostenere che *in the wine industry, the French champagne still has no serious competitors*.

Visti i tempi di crisi economica una delle questioni più interessanti per i nostri clienti aziendali riguarda quali misure adottare nel caso in cui un **concorrente** agisca sulla **leva dei prezzi** (*pricing strategy*) o sulla **politica degli sconti** (*discount policy*). In inglese la questione è correttamente posta con *what to do when your competitor lowers* (lett. **abbassa**) *their prices*. A dire **il vero, è proprio questo l'incubo di ogni azienda**: *It's every company's nightmare: a competitor enters your market with a similar product priced at a fraction of what you currently charge* (con un **prodotto simile** offerto ad un prezzo che è una frazione del prezzo attuale).

I consigli tipici li conoscete bene: *reducing your prices can do more harm than good*, affermano spesso i consulenti più accorti. Un'altra cosa da fare sempre è **valutare attentamente la attività dei concorrenti**: *every business should closely monitor the activities and products offered by competitors*.

Da ultimo, la frase tipica di chi vuole **tenere a debita distanza** collaboratori, colleghi e aspiranti soci in affari: *we're competitors, not partners*.

Per iscriverti al nuovo corso estivo di inglese commerciale e legale al Worcester College dell'Università di Oxford (28 agosto-2 settembre 2017) visitate il sito www.eflit.it



In collaborazione con

EFLIT
ENGLISH FOR LAW
& INTERNATIONAL TRANSLATION

Master di specializzazione

Legal and Financial English online

Scopri di più